



Sumo Società Cooperativa Sociale

P.IVA 03523900276

Sede legale: Via Milano, 50 30172 Mestre
Sede operativa: Via Altobello, 7 30172 Mestre
Sede accreditata per i Servizi al Lavoro in via Altobello 9C, 30172 Mestre (Ve)

Pec: sumocoop@pec.it

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare
REA VE-315212

Email: amministrazione@sumonline.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE SPECIALE

Approvato da parte dell'Amministratore Delegato in data _____

Registro dei cambiamenti

Data	Versione	Descrizione
30/04/16	Rev.00	Prima emissione
26/05/2020	Rev. 01	Integrazione nuovi reati tributari
03/09/2022	Rev. 02	Integrazione nuovi reati tributari

Sommario

Registro dei cambiamenti	1
1. INTRODUZIONE.....	3
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
2.1. INTRODUZIONE.....	5
2.2. REATI.....	5
2.3. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	8
2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	9
2.5. PROCOLLI SPECIFICI	11
2.5.1. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI	11
3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	19
3.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	21
3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	23
3.3. PROTOCOLLI SPECIFICI Attività di controllo generale	28
2.2. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
4. REATI AMBIENTALI.....	32
4.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	38
4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
4.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PREVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	41
5.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	42
5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	43
5.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	45
6. REATI SOCIETARI.....	45
6.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	48
6.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	49
6.3. PROTOCOLLI SPECIFICI.....	50
6.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	54
7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	55
7.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	55
7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	55
7.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	56
8. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	56
8.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	57
8.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	57
8.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	58
9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	59
9.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	60
9.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	60
10. REATI TRIBUTARI : Art. 25-quinquiesdecies	62
10.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	64
10.2. REGOLE COMPORTAMENTALI.....	65
11. ALTRI REATI NON SIGNIFICATIVI	65
11.1. ATTIVITÀ SENSIBILI.....	66
11.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	67
11.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	67

1. INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale sono illustrate le regole di condotta volte a contrastare il compimento dei reati riportati nella tabella seguente. Sulla base di quanto emerso dall'analisi riportata nel documento "VALUTAZIONE DEI RISCHI E MAPPATURA" - che costituisce parte integrante" nella specifica realtà di SUMO sono state evidenziati i seguenti livelli di criticità:

D.LGS. 231/01	RIFERIMENTI	LIVELLO DI CRITICITÀ	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO
ART.24	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EROGAZIONI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI...)	ALTO	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ART.24-BIS	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	ALTO	CODICE ETICO + GDPR
ART.24-TER	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
ART.25	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONCUSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE)	MEDIO	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ART.25-BIS	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	BASSO	CODICE ETICO
ART.25-BIS.1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	BASSO	CODICE ETICO
ART. 25-TER	REATI SOCIETARI	MEDIO	CODICE ETICO - PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ART.25-QUATER	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
ART. 25-QUATER-1	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
ART. 25-QUINQUES	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
ART.25-SEXIES	REATI DI ABUSI DI MERCATO	BASSO	CODICE ETICO
ART.25-SEPTIES	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA	MEDIO	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ART.25-OCTIES	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	BASSO	CODICE ETICO
ART.25-OCTIES 1	DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
ART.25-NOVIES	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	MEDIO	CODICE ETICO
ART.25-DECIES	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	MEDIO	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ART.25-UNDECIES	REATI AMBIENTALI	BASSO	CODICE ETICO
ART.25-DUODECIES	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	MEDIO	CODICE ETICO
RT	REATI TRANSNAZIONALI	NON APPLICABILE	CODICE ETICO
REATI ART.12 L.9/2013 FILIERA OLIO	REATI TRANSNAZIONALI	NON APPLICABILE	CODICE ETICO

D.LGS. 231/01	RIFERIMENTI	LIVELLO DI CRITICITÀ	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO
ART. 25-QUINQUESDECIES	REATI TRIBUTARI	MEDIO	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE
ARTT. 25-SEPTIESDECIES ARTT. 25-DUODEVICIES	REATI BENI CULTURALI	NON APPLICABILE	CODICE ETICO PARTE SPECIALE E PROCEDURE INTERNE

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato ai quali la Società risulta maggiormente esposta in base al processo di risk assessment condotto;
- indicare i principi di comportamento generali e specifici che l'Amministratore Delegato e i Dipendenti, nonché i consulenti e partner della società SUMO (d'ora in poi indicati con il termine "Soggetti"), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In relazione ai reati sopra descritti, costituiscono dei presidi comuni:

1. i principi del Codice etico di SUMO;
2. il sistema delle deleghe e procure;
3. la tracciabilità delle operazioni e/o transazioni;
4. la segregazione dei compiti;
5. il sistema degli obblighi e dei divieti;
6. l'inserimento di una specifica clausola contrattuale, nei contratti stipulati con clienti, fornitori e altri partner, con cui la controparte dichiara di:
 - essere a conoscenza dell'adozione da parte della società SUMO di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, di cui un estratto è reperibile dal sito Internet della Società stessa;
 - astenersi dal porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività con SUMO, tutti quei comportamenti che possono determinare la commissione di un illecito o violare le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
7. Nei contratti stipulati con clienti, fornitori e altri partner è inserita, inoltre, una specifica clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, prevede la risoluzione del contratto come conseguenza delle violazioni da parte delle controparti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di

eventuale risarcimento danni.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione che sono stati analizzati nel corso della predisposizione del Modello della società SUMO. Sebbene il Codice penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base alla Relazione ministeriale collegata al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, per Pubblica Amministrazione deve intendersi quell'aggregazione di Enti che *“svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici”* in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli Organi comunitari.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono caratterizzati dalla veste pubblicistica dell'attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

Le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione dei reati contro la P.A. sono:

- 1) pubblici ufficiali;
- 2) incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. I destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

2.2. REATI

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2001 prevede due articoli che individuano i seguenti “reati presupposto”:

- **art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”;**

- **art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”.**

I reati considerati nell’articolo 24 sono:

- **malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

- **truffa (art. 640, comma 2, c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):**

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l’ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- **frode informatica (art. 640-ter c.p.):**

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I reati considerati nell’articolo 25 sono:

- **concussione (art. 317 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità

o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

- **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.):**

si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- **circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.):**

Per la fattispecie di reato prevista dall'art. 319 c.p., la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

- **istigazione alla corruzione (art. 322, comma 1 c.p.):**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

2.3. ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della predisposizione del Modello, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle aree aziendali che intrattengono rapporti con la P.A. (c.d. aree a rischio diretto).

Allo stesso modo, sono da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando l'instaurazione di rapporti direttamente con la P.A., gestiscono strumenti di tipo finanziario o utilità di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a Pubblici Ufficiali (c.d. aree a rischio indiretto).

Le attività a rischio diretto riportate nell'Allegato "Matrice risk assessment 231" sono:

- Richiesta di contributi per consulenza e/o formazione su canali di finanziamento Regionali, Nazionali o Europei per conto di clienti e consulenti;
- predisposizione ed invio della documentazione finalizzata all'ottenimento di autorizzazioni da Enti Pubblici (es. Regione);
- predisposizione ed invio della documentazione per richiedere autorizzazioni alla PA (oppure per effettuare delle comunicazioni imposte dalle normative di riferimento) per attività diverse da quelle indicate nei punti precedenti;
- gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali (es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Regione) in caso di ispezioni;
- gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi, di liberalità e di donazioni a favore di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Le attività sensibili ritenute a rischio indiretto possono essere così sintetizzate:

- gestione corsi di formazione su fondi interprofessionali;
- gestione corsi di formazione finanziati;
- gestione attività di consulenza e servizi tecnici per consulenti;
- selezione dei fornitori di beni e servizi (comprese le consulenze);
- gestione dei pagamenti ai fornitori;
- controllo annuale dei fornitori per le condizioni economiche e per la qualità del prodotto e le conseguenti decisione di conferma;
- gestione delle spese di rappresentanza sostenute dall'Amministratore Delegato e da altro personale della società;
- gestione omaggi, liberalità e donazioni a soggetti diversi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- gestione dei rapporti commerciali e finanziari con le società in cui SUMO S.r.l. detiene partecipazioni di controllo o minoritarie;
- reclutamento, selezione e inserimento del personale;

- gestione delle missioni, delle note spese e dei rimborsi al personale;
- gestione delle carte di credito aziendali ed utilizzo delle stesse per i pagamenti di fornitori;
- riscossione in contanti o con carte di credito per la vendita di servizi;

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

In relazione alle principali attività sensibili la Società ha elaborato specifici protocolli, che individuano le regole di condotta da tenere nello svolgimento di suddette attività.

2.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono riportati di seguito i principi di comportamento che devono essere rispettati da parte di tutto il personale aziendale nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali regole di condotta sono finalizzate ridurre il rischio del verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E' fatto obbligo a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- 3) operare nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel presente Modello;
- 4) impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia delle decisioni di quest'ultima;
- 5) garantire che le informazioni rese alla Pubblica Amministrazione siano documentate e rispondano ai principi di veridicità, completezza e correttezza;
- 6) inviare comunicazioni alla P.A. per iscritto;
- 7) segnalare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e all'OdV eventuali comportamenti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità;
- 8) in particolare, in caso di tentata corruzione o concussione da parte di un funzionario pubblico nei confronti di un dipendente (o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti:
 - a) non dare seguito alla richiesta;
 - b) fornire informativa tempestiva al proprio responsabile;
 - c) attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto espresso divieto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal protocollo su omaggi, liberalità e donazioni (par. 2.5.6);
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, assegnazione di incarichi di consulenza a soggetti legati al Pubblico Ufficiale, ecc...) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell'azienda (si vedano il protocollo relativo alla gestione delle consulenze e quello sul reclutamento, selezione e inserimento del personale);
- riconoscere compensi in favore dei fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere (si veda il protocollo relativo alla gestione delle consulenze);
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici utilizzati da SUMO per trasmettere i dati riguardanti i corsi di formazione svolti agli Enti Pubblici competenti per dar luogo ad operazioni di truffa ai danni dello Stato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio;
- intrattenere rapporti con la P.A. in rappresentanza della Società per ragioni non riconducibili alle competenza ed alle funzioni assegnate;
- adottare comportamenti che possano dar luogo al manifestarsi dei reati previsti in questa sezione del Modello.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ai soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di SUMO diversi dall'Amministratore Delegato deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita procura per i dipendenti e gli organi sociali, ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo definito nell'apposito protocollo specifico (par. 2.5.7); devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa, sono documentate onde garantire la verificabilità e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione relativamente alle attività a rischio evidenziate in precedenza devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- per le operazioni nei confronti della P.A. deve essere assicurata la tracciabilità per consentire all'OdV la possibilità di verificarne ex-post la correttezza ad esempio tramite l'archiviazione e la conservazione dei documenti elettronici e cartacei riguardanti lo scambio di informazioni con la PA, la predisposizione di appositi "verbali" contenenti tutte le informazioni rilevanti relative ad ogni operazione con la P.A., ecc.;
- nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.

2.5. PROCOLLI SPECIFICI

Di seguito sono elencati i protocolli specifici definiti relativamente alle principali attività sensibili sopra indicate. Le regole di seguito indicate sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle disposizioni riportate nel par. 2.4.

2.5.1. NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI

Il seguente protocollo descrive le modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti di varia tipologia.

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio si prevede che:

- siano autorizzati ad operare con i suddetti soggetti soltanto l'Amministratore Delegato oppure i dipendenti, i collaboratori, i consulenti espressamente delegati o investiti tramite procura;
- l'Amministratore Delegato, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti che intrattengono le relazioni con i suddetti soggetti operino correttamente, rispettando le leggi in vigore e le disposizioni previste nel presente Modello (incluse le regole del codice etico) ed astendosi dal compiere comportamenti che possano determinare il sorgere di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché dalle altre norme del nostro ordinamento giuridico;
- l'Amministratore Delegato, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti che hanno curato le relazioni, l'assolvimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio in relazione a contratti, convenzioni ed altri atti negoziali, diano immediata e tempestiva comunicazione all'Organismo di

Vigilanza di:

- operazioni nei confronti delle PA dalle quali possono scaturire dei rischi in relazione ai reati descritti nel paragrafo 2.2;
 - richieste provenienti dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che possono dar luogo al configurarsi dei reati di corruzione o di concussione o di altro reato descritto nel paragrafo 2.2;
 - qualsiasi altra situazione che potrebbe far sorgere il rischio del configurarsi di una responsabilità amministrativa a carico della società.
- siano formalizzati gli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, docenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'azienda per la gestione degli adempimenti, della contrattualistica e, più in generale, dei rapporti con la PA, prevedendo nei contratti una specifica clausola come previsto nel paragrafo 1;
 - sia garantita la tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tramite l'archiviazione anche elettronica della comunicazione intercorsa tra le parti, come previsto nel paragrafo 2.4.

**2.5.2. RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN OCCASIONE DI
VERIFICHE ED ISPEZIONI E PER L'OTTENIMENTO, IL
MANTENIMENTO E IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI**

Il seguente protocollo si riferisce alle modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni e di concessioni di vario tipo, necessarie per lo svolgimento della propria attività d'impresa. Il protocollo regola, inoltre, i comportamenti da tenere in occasione di verifiche ed ispezioni (ad esempio ispezioni per il mantenimento dell'accreditamento come Ente formativo Regionale).

Per garantire la corretta gestione dell'attività in oggetto si prevede che:

- siano autorizzati ad operare con ciascuno dei soggetti pubblici l'Amministratore Delegato oppure i dipendenti, i collaboratori o i consulenti espressamente delegati o investiti tramite procura;
- la documentazione predisposta per la richiesta/rinnovo di autorizzazioni e di concessioni contenga delle informazioni veritiere e corrette, verificate prima dell'invio alla PA da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla predisposizione della documentazione;
- la documentazione predisposta per la richiesta/rinnovo di autorizzazioni e di concessioni sia sottoscritta soltanto dall'Amministratore Delegato oppure dai

dipendenti, dai collaboratori o dai consulenti espressamente investiti dei poteri tramite procura;

- sia conservata in azienda tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni, concessioni ed altri rapporti conclusi con la PA;
- tutte le informazioni rese nel corso di ispezioni e dei controlli da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio ed i documenti predisposti a seguito delle ispezioni contengano informazioni veritiere e corrette;
- l'Amministratore Delegato o altri soggetti che rappresentano la società nel corso di ispezioni tengano un comportamento orientato alla massima collaborazione e trasparenza fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti;
- i verbali redatti in occasione delle ispezioni e controlli vengano sottoscritti dall'Amministratore Delegato o da personale dotato di procura;
- l'Amministratore Delegato, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti che intrattengono le relazioni con i suddetti soggetti operino correttamente, rispettando le leggi in vigore e le disposizioni previste nel presente Modello (incluse le regole del codice etico) ed astendosi dal compiere comportamenti che possano determinare il sorgere di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché dalle altre norme del nostro ordinamento giuridico;
- l'Amministratore Delegato, i dipendenti, i collaboratori o i consulenti che hanno curato le relazioni, l'assolvimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio in relazione a autorizzazioni, concessioni ed altri atti negoziali, diano immediata e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza di:
 - operazioni nei confronti delle PA dalle quali possono scaturire dei rischi in relazione ai reati descritti nel paragrafo 2.2;
 - richieste provenienti dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che possono dar luogo al configurarsi dei reati di corruzione o di concussione o di altro reato descritto nel paragrafo 2.2;
 - qualsiasi altra situazione che potrebbe far sorgere il rischio del configurarsi di una responsabilità amministrativa a carico della società.
- che siano formalizzati gli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell'azienda per la gestione degli adempimenti e più in generale, dei rapporti con la PA.

2.5.3. GESTIONE DELLE CONSULENZE, DOCENZE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il seguente protocollo definisce le regole da seguire in materia di affidamento e gestione degli

incarichi di docenza, consulenza e di prestazioni di servizi, in considerazione del fatto che la presente attività può comportare il sorgere di rischi ai fini della responsabilità amministrativa.

Nella gestione delle consulenze e delle prestazioni di servizio si prevede che:

- sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli evitando che uno stesso soggetto svolga le attività legate:
 - ✓ alla richiesta dell'intervento;
 - ✓ alla sottoscrizione di offerte e/o contratti;
 - ✓ all'attestazione dell'esecuzione della prestazione;
 - ✓ all'autorizzazione al pagamento.
- la richiesta del servizio sia motivata da un effettivo fabbisogno legato all'attività operativa dell'azienda e sia formalizzata da una richiesta di acquisto;
- sia presente il controllo sulla congruità e l'inerenza delle spese sostenute da parte di un soggetto diverso dal richiedente il servizio, seppur nel completo rispetto della libera contrattazione e delle tariffe applicabili alle singole professionalità;
- è fatto divieto di promettere od offrire a pubblici ufficiali e ad altri soggetti da essi indicati la prestazione di consulenze e servizi, di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- tutte le spese siano formalmente autorizzate dall'Amministratore Delegato o da altro soggetto delegato tramite la sottoscrizione della richiesta di acquisto o secondo altra modalità che assicuri la tracciabilità dell'autorizzazione (es. autorizzazione via email) ad eccezioni dei riordini di materiali di consumo o standard;
- siano richiesti più preventivi soprattutto nel caso di prestazioni di servizi che possono per la loro natura prestarsi a divenire operazioni strumentali alla realizzazione di pratiche corruttive (es. consulenze non ricorrenti, consulenze e acquisto di servizi di elevato ammontare, ecc.). L'obbligo scatta da un importo sopra i 5 mila euro ad eccezione dei casi in cui come per interventi su mezzi si debba ricorrere obbligatoriamente ad un intervento di casa madre.
- la scelta del fornitore avvenga in base ad elementi oggettivi (es. prezzo, qualità della prestazione) e trasparenti e non sia mai motivata dall'esigenza di ottenere vantaggi indebiti per l'azienda;
- sia assicurata la tracciabilità delle prestazioni rese tramite la conservazione della documentazione elettronica o cartacea prodotta a seguito dell'erogazione del

servizio.

- per finalità di controllo interno, tutti i pagamenti devono essere preventivamente autorizzati da parte del soggetto responsabile dell'area che ha beneficiato della consulenza o del servizio. L'autorizzazione deve essere resa con modalità idonee ad assicurarne la tracciabilità (es. apposizione firma sulla fattura oppure rilascio autorizzazione via email);
- tutti i pagamenti devono essere inoltre autorizzati dal l'Amministratore Delegato o da altro personale dotato di idonei poteri.

2.5.4. RECLUTAMENTO, SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE

Il processo in esame è formato da tutte le attività necessarie al reclutamento, selezione del personale e alla costituzione del rapporto di lavoro. Il seguente protocollo mira ad assicurare l'efficace e trasparente copertura delle posizioni e dei ruoli professionali all'interno della Società attraverso il reclutamento e la selezione sul mercato del lavoro del personale nelle sue diverse tipologie.

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che vengano rispettate le policy aziendali che regolano tale attività;
- che i criteri di selezione dei candidati siano oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);
- che venga garantita la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;
- che in fase di selezione del personale la Società, tramite l'utilizzo di un'apposita scheda informativa, determini la presenza di rapporti di parentela o affinità tra i candidati ed i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio con i quali SUMO intrattiene relazioni di qualsiasi natura (es. esponenti della PA a cui spetta il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni alla società);
- che il processo di selezione/assunzione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio;
- che i contratti di lavoro siano sottoscritti dall'Amministratore Delegato o da altro soggetto con specifica procura/delega;
- che i contratti di lavoro siano redatti conformemente alla normativa in materia di lavoro e al contratto collettivo nazionale di settore vigente.

2.5.5. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il processo in esame riguarda tutte le attività relative all'autorizzazione e rendicontazione

delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza hanno un rilievo per il Modello 231, in quanto è da considerare il rischio potenziale che queste siano direttamente o indirettamente rivolte a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a SUMO S.r.l. un vantaggio ingiusto.

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che le spese di rappresentanza non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale;
- che venga garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo di autorizzazione delle spese, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- il divieto di effettuare spese di rappresentanza verso funzionari della P.A., Pubblici Ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore¹ e, comunque, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo improprio. In particolare, nei confronti dei soggetti di cui sopra non deve essere superato il limite di € 50 per le spese di vitto. Negli eventuali casi di sfioramento dei limiti indicati è necessario motivare la maggiore spesa sostenuta;
- il divieto di tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione.

2.5.6. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ E DONAZIONI

Il processo in esame riguarda la gestione degli omaggi offerti e ricevuti da SUMO e delle liberalità e donazioni elargite da parte della Società.

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede che:

- gli omaggi non possano avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale e non siano mai finalizzati ad ottenere vantaggi indebiti per la società;
- gli omaggi debbano essere autorizzati e documentati in modo adeguato. Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- il divieto di distribuire omaggi verso Pubblici Ufficiali e dipendenti pubblici al di fuori del modico valore² e, comunque, tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore

imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In particolare non deve essere superato il limite di € 50 annuale per singolo omaggio. Eventuali deviazioni devono essere comunicati all'OdV ed opportunamente motivati;

- il divieto di promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della P.A. ed assicurare un qualsiasi vantaggio per SUMO;
- sia verificata preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- sia garantito che il valore, la natura e lo scopo delle donazioni e degli atti di liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- sia assicurato che le donazioni e degli atti di liberalità siano formalizzati e che siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri.

2.5.7. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari. In particolare in questa sezione si fa riferimento ai pagamenti, aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura assunte dalla Società nei confronti dei fornitori, consulenti, docenti, finanziatori, dipendenti, Enti pubblici ed agli incassi derivanti dalle prestazioni dei servizi resi ai clienti.

Per quanto riguarda i pagamenti si prevede:

- per quanto riguarda i fornitori di beni e servizi, i pagamenti devono avvenire soltanto per forniture effettivamente rese, per le quali è stato riscontrato l'effettivo svolgimento della fornitura prevista nel contratto o da altro documento idonee;
- i pagamenti devono essere preventivamente autorizzati applicando per i fornitori di beni le regole che sono state definite per i fornitori di servizi al paragrafo 2.5.3 (autorizzazione del responsabile dell'area ed autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato o di altro soggetto formalmente autorizzato);
- il divieto assoluto del pagamento di fornitori per prestazioni non rese o per ammontari superiori a quanto previsto dal contratto o da altra idonea documentazione;
- il divieto di pagamenti in contanti o con assegni trasferibili per importi unitari superiori ai limiti di legge;
- l'obbligo di utilizzare per i pagamenti soltanto i conti correnti della società oggetto di

monitoraggio periodico da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- che venga garantita la segregazione dei compiti nello svolgimento delle seguenti fasi/attività del processo:
 - ✓ richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;
 - ✓ effettuazione del pagamento;
 - ✓ controllo del pagamento e riconciliazioni a consuntivo.
- che venga effettuata periodicamente un'attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- che venga garantita la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;
- la corretta registrazione in contabilità generale dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda gli incassi si prevede:

- il divieto di rendere prestazioni senza l'emissione di documentazione idonea ai fini tributari;
- l'obbligo di predisporre la documentazione idonea ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti ricevuti dai clienti e la movimentazione del denaro nelle varie fasi di ricezione e trasferimento delle banconote e monete;
- il divieto di incassare pagamenti in contanti oltre i limiti di legge;
- la corretta registrazione in contabilità generale degli incassi anche attraverso l'utilizzo di conti transitori;
- lo svolgimento di controlli giornalieri sugli incassi e sull'accreditamento del denaro sui conti correnti della società da parte di soggetti diversi da quelli che ricevono gli incassi da clienti.

2.5.8. GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle note spese attraverso le quali i dipendenti di SUMO richiedono il rimborso per spese da loro tenute per lo svolgimento di operazioni legate all'attività aziendale.

Nella gestione dell'attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

- che il rimborso possa essere effettuato soltanto a seguito della consegna dei giustificativi di spesa, salvo casi eccezionali e motivati;
- che sia garantita in ogni caso la documentazione di tutte le fasi del processo di gestione delle note spese e che la documentazione prodotta sia archiviata.

2.5.9. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure

e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei protocolli posti a presidio delle attività individuate come rischiose descritte nei punti precedenti;
- monitoraggio dei presidi organizzativi e di controllo presenti nelle attività sensibili descritte nel par. 2.3 e proposta di eventuali modifiche / integrazioni laddove i presidi adottati non fossero adeguati o efficaci per prevenire i reati;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dall'Amministratore Delegato, dai dipendenti ed eventualmente da soggetti esterni;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute.

3. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiamati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Per favorire la conoscenza dei reati e la sensibilizzazione alla prevenzione dei medesimi da parte del personale de SUMO, viene riportato, di seguito, un estratto del testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art.25-septies del D. Lgs.231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Omicidio colposo (art.589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (...).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si potrebbe realizzare in caso di morte di un lavoratore, di un appaltatore o di un visitatore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

- **Lesioni personali colpose (art.590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a

tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00 (..)”

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, appaltatore o visitatore conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello. I reati considerati nella presente sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa.

L’elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall’art. 43 del c.p.. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

In base alle normativa introdotta dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa d’impresa, la condotta lesiva dell’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai

fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude le responsabilità in capo alla Società il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento perché non ha adottato cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi della normativa vigente, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di

vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. Assumendo specifica rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

Si fa presente che la società è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001 ed eroga servizi di consulenza e formazione in ambito sicurezza.

3.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

- Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

- Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Comprende le attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi. Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, utenti, appaltatori e visitatori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori, utenti, appaltatori e visitatori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25- septies del DLgs 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e delle normative specifiche che regolano la gestione della sicurezza, costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività. Pertanto per un'analisi puntuale delle aree di rischio si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") e ai documenti che individuano i rischi specifici riguardanti le attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro.

- Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le attività relative alla pianificazione, all'attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, dei visitatori, degli appaltatori ed altri utenti che hanno accesso ai luoghi di lavoro.
- Gestione degli asset aziendali. Si tratta dell'attività di gestione degli asset utilizzati da SUMO (es. mezzi d'opera, impianti, ecc), aventi l'obiettivo di assicurare l'integrità e l'adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare l'incolumità dei lavoratori, utenti, appaltatori presenti nelle strutture e ambienti gestiti dalla società.
- Rapporti con i fornitori di beni e servizi. Comprende la gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro de SUMO (per esempio manutenzione dei mezzi).
- Attività di informazione al personale, ai visitatori occasionali e agli appaltatori. Riguarda

la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

- Attività di formazione rivolta al personale della società: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
- Valutazioni dei requisiti del personale da assumere con contratti a tempo determinato ed indeterminato. Si riferisce all'analisi e alla valutazione del possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per svolgere efficacemente alcune mansioni critiche per la sicurezza;
- Attività di monitoraggio. Riguarda la gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo delle operazioni aziendali a maggior rischio per lavoratori, visitatori e appaltatori, dell'efficacia dei presidi di sicurezza installati, dell'affidabilità delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, dell'efficienza dei dispositivi individuali utilizzati e dell'implementazione di eventuali azioni correttive.
- Attività di audit interno. Si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) da parte del personale de SUMO e dell'RSPP per verificare:
 - i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure in materia di prevenzione dei rischi; ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative; iii) la corretta gestione dei dispositivi di protezione e dei presidi di sicurezza attivati; iv) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne; v) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; vi) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili; vii) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità.

3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi generali di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Preme precisare che le disposizioni contenute in questa paragrafo e in quello seguente non sostituiscono le regole e le disposizioni previste dal sistema di gestione aziendale in materia

di salute e sicurezza ma sono da considerarsi aggiuntive. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte del personale della Società di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, i principi e i criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo "Rapporti con i dipendenti", ed i principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in particolare:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- n) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;

- o) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- p) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori (a tempo indeterminato, determinato, a progetto, con contratto di prestazione coordinata e continuativa ed occasionale), degli appaltatori, dei visitatori e di qualsiasi soggetto abbia accesso ai luoghi di lavoro. A tal fine, la presente sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza, ciascuno per le attività di sua competenza, sono tenuti ad assicurare³:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La Società provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della

protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei soggetti che hanno accesso ai luoghi di lavoro e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

3.3. PROTOCOLLI SPECIFICI Attività di controllo generale

- Il RSPP attiva un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano è comunicato all'OdV per favorire il coordinamento tra le attività di verifica svolte da queste due figure, secondo quanto previsto dalla procedura Audit Interni del Sistema di Gestione Qualità;
- il datore di lavoro ed i preposti, anche tramite il RSPP, devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi, secondo quanto descritto nelle procedure del SGQ sull'erogazione dell'attività formativa;
- i controlli periodici svolti dai soggetti indicati nel punto precedente devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica;
- il Medico Competente ed il RSPP visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- in presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il RSPP deve tempestivamente informare l'Organo Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza.

Emergenze e Primo Soccorso

- Il RSPP verifica che, tra l'altro, le misure di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano anche idonee alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, può accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo;
- il monitoraggio dei presidi di primo soccorso e di emergenza è descritto nella procedura Controlli Operativi di Sicurezza e nella procedura Emergenze del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza
- se, a seguito delle proprie verifiche, rileva particolari situazioni di rischio o criticità, il RSPP deve informare il preposto alla sicurezza, il Direttore, il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

- la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, che si può avvalere della collaborazione del RSPP;
- annualmente, il Medico Competente, riferisce in merito all'attività svolta. Qualora riscontrasse particolari situazioni di criticità, è tenuto ad informare quanto prima il preposto alla sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RSPP, il datore di lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

Informazione e formazione

- le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono evidenziate prevalentemente dal RSPP e comunque, quest'ultimo collabora alla pianificazione della formazione con le funzioni aziendali interessate;
- la formazione è effettuata da formatori qualificati, di volta in volta individuati per il corso specifico;
- qualora un lavoratore cambi mansioni, il Responsabile del Struttura interessata, si deve assicurare che abbia ricevuto l'adeguata formazione per adempiere alle nuove mansioni assegnategli;
- chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP e collaborare con quest'ultimo per pianificare la formazione necessaria.
- Le attività di pianificazione, esecuzione e verifica della formazione, ivi compreso il controllo degli eventuali aggiornamenti è descritto nella procedura Gestione formazione e informazione .

Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro, con la collaborazione dell'RSPP organizza e gestisce riunioni periodiche a cui partecipano, oltre allo stesso Datore di lavoro, il RSPP e il Medico Competente ed eventuali responsabili di settore se interessati. A dette riunioni sono invitati a partecipare anche i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.

Utilizzo di mezzi e strutture a norma

- la direzione aziendale e i responsabili delle aree gestionali devono assicurare che tutte le attrezzature presenti nelle strutture de SUMO, rispettino gli standard tecnico-strutturali e di sicurezza previsti dalla legge;
- i soggetti coinvolti nella fase di acquisto e collaudo delle attrezzature, ciascuno per quanto di propria competenza, devono acquisire dal fornitore la documentazione necessaria per provvedere a verificare che le attrezzature siano state progettate in

conformità con le normative vigenti in materia e siano indicate le misure per prevenirle e siano previste delle regole di uso e di manutenzione;

- il personale della società, ciascuno per quanto di propria competenza, deve prestare particolare attenzione all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi, segnalando tempestivamente situazioni di pericolo ai responsabili in prima battuta, coinvolgendo laddove necessario il RSPP;
 - tutte le volte che si verificano delle variazioni nell'adozione di attrazioni, il Responsabile della Struttura competente è obbligato ad informare il RSPP;
 - chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare tempestivamente il RSPP e l'Organismo di Vigilanza.

Manutenzione mezzi e attrezzature

- tutte le attrezzature sono oggetto di idonea e adeguata manutenzione preventiva e programmata, da realizzare conformemente con quanto prescritto nel manuale d'uso e manutenzione, al fine di garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza;
- analogamente tutti i mezzi e le attrezzature devono essere adeguatamente mantenute per garantire nel tempo la piena efficienza e il mantenimento dei requisiti di sicurezza;
- è espressamente vietato l'utilizzo delle attrezzature e dei beni se privi della dovuta manutenzione;
- chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di macchinari, attrezzature, veicoli, ecc. privi della dovuta manutenzione, è tenuto ad informare il RSPP.
- La manutenzione è effettuata secondo la procedura Gestione impianti macchinari e attrezzature

Impianti e sedi

A seguito di aperture di nuovi spazi o di modifiche di quelli attuali (es. degli spazi di lavoro, degli arredi, dei servizi igienici, dei locali di refezione e riposo, ecc.) i delegati alla sicurezza provvedono a dare idonea informazione al RSPP. Tale informativa deve essere effettuata, da parte dei singoli Responsabili di Struttura, anche a seguito di variazioni intercorse sulle singole postazioni di lavoro.

Infortuni e incidenti

- ogni qual volta che si verifica un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche di aziende esterne), deve essere tempestivamente avvisato

l'Amministratore Delegato, che provvede ad informare il RSPP. Nel caso in cui l'infortunio comporti una lesione grave o gravissima RSPP deve informare immediatamente anche l'OdV;

- l'obbligo di segnalazione al RSPP deve essere adempiuto anche in caso di incidente (cioè in caso di danneggiamento a beni ma in assenza di un infortunio), e in caso di “mancato infortunio” o “mancato incidente” (dove per “mancato infortunio” e “mancato incidente” si intende un qualsiasi evento che, solo per caso, non ha causato un infortunio o un incidente);
- la prassi di segnalazione e gestione degli infortuni, mancati infortuni, non conformità è descritta nella procedura Gestione Non Conformità – AC).

2.2. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili», come individuati nel DVR e nella matrice dei rischi da esso derivata, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute ed effettuare ispezioni nelle strutture gestite da SUMO per monitorare il funzionamento del sistema di gestione riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e del personale che ha accesso ai luoghi di lavoro

In particolare, l'OdV collabora con il RSPP sia in fase di programmazione delle attività da svolgere e delle iniziative da intraprendere per rafforzare i presidi in materia di salute e sicurezza, sia in sede di verifica documentale e nello svolgimento di controlli ispettivi nelle strutture gestite da SUMO per analizzare lo stato di attuazione dei presidi e delle misure di mitigazione dei rischi.

Inoltre, come evidenziato in precedente, il Datore di lavoro e RSPP sono tenuti a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifiche per la presente parte del Modello Organizzativo:

- monitora periodicamente l'aggiornamento del DVR, le attività di formazione svolte in materia di salute e sicurezza, gli andamenti degli infortuni, degli incidenti e dei "mancati infortuni";
- acquisisce copia del verbale della riunione periodica in materia di salute e sicurezza

analizzando gli interventi proposti;

- verifica l'efficacia delle procedure interne e dei presidi individuati nel DVR e nei manuali d'uso delle attrazioni per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza. Le verifiche in oggetto potranno avvenire anche attraverso controlli a campione svolti in coordinamento con il RSPP;
- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la persona;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- gli aspetti della normativa di riferimento con RSPP;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, ecc.).

Per potere svolgere le suddette attività è opportuno che siano svolte delle riunioni periodiche tra OdV ed RSPP.

Qualora dovessero venire in essere problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta all'Amministratore Delegato, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.

4. REATI AMBIENTALI

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. In particolare si fa riferimento ai seguenti reati:

- **scarico di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006“norma in materia ambientale”)**

La materia disciplinata dall'articolo 137 è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di :

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.

Di seguito gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere

convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi (OMISSIS).
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (OMISSIS).
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Considerazioni:

La nozione di “scarichi di acque reflue industriali” è contenuta nell’art. 74, lett. h), il quale li definisce come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. Con riferimento a SUMO, dall’analisi e dalla mappatura delle attività, la società non risulta titolare di nessuna autorizzazione allo scarico industriale. Ad ogni modo, sono stati individuati dei principi di controllo al fine di prevenire la

commissione delle fattispecie di reato previsti dal comma 2, relativo al superamento dei limiti contenuti nelle tabelle 5 e 3/A all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nel caso di scarico industriale non autorizzato.

Per i reati previsti dagli art. 103 e 104, dalla mappatura delle attività sensibili risulta una probabilità di accadimento bassa. Ciononostante sono stati individuati dei protocolli di controllo specifici tesi a regolamentare l'attività sensibile ribadendo il divieto di scarico sul suolo, negli strati superficiali del

sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, quando da tali operazioni possono derivare delle fattispecie di reato.

- **attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, lettera a) e 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006)**

Si verifica la fattispecie dell'art. 256, qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'art. 256 sanziona anche la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene maggiori qualora la discarica sia destinata anche allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In questo caso, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

L'articolo in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 227, comma 1, lettera b, D. Lgs. 152/2006).

- **bonifica dei siti (art. 257, comma 2, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omette di effettuare la bonifica del sito contaminato. Il reato si configura anche nel caso di mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall'art.

242 del d.Lgs. 152/2006.

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, D.Lgs. 152/2006):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- **inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- **delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.):**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene

esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica.

Tra i reati rientrano anche quelli riguardanti l'inquinamento doloso e colposo del mare provocati da navi ed imbarcazioni previsti dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007, le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 259 e 260 del D.Lgs. 152/2006), la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) che dall'analisi del rischio che è stata svolta non risultano applicabili alla Società in base all'attività da essa svolta.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

4.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Non sono presenti attività sensibili, trattandosi sempre di rifiuti derivanti da attività d'ufficio e da scarichi idrici da servizi igienici. In genere sono rifiuti assimilabili a rifiuti urbani. Solo occasionalmente potrebbero esserci emissioni di apparecchi soggetti a specifiche restrizioni.

Le aree sensibili che risultano dall'attività di analisi del rischio sono le seguenti:

- 1) gestione dei prodotti utilizzati per le apparecchiature d'ufficio;
- 2) gestione degli appaltatori che possono generare impatti ambientali;

4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, è fatto obbligo di:

- operare in conformità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- operare in conformità alle leggi, ai regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione,

Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;

- operare in conformità a quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate alla Società;
- operare in conformità alle regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da SUMO con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno da SUMO, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale;
- i soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate evidenze idonee ad attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
- impiegare trasportatori di rifiuti non pericolosi, nonché impianti di destinazione, che siano in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- impiegare trasportatori di rifiuti pericolosi e in ADR, nonché impianti di destinazione, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- non rispettare le tempistiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;

- omettere le attività di bonifica dopo aver provocato un'attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- omettere di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 dopo aver provocato un'attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;
- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- uccidere, distruggere, prelevare o possedere esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
- porre in essere qualsiasi altra condotta che possa determinare il manifestarsi di un reato ambientale che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Il responsabile (o i responsabili) dei processi di raccolta, stoccaggio ed invio a smaltimento o recupero dei rifiuti, deve:

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge in materia ambientale, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001 per la parte riguardante i reati ambientali;
- fornire ad eventuali collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare per la corretta lavorazione dei rifiuti, trasferendo conoscenza del D.Lgs. 152/2006 e delle sue modalità applicative;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Con riferimento alla **tracciabilità dei rifiuti**, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

4.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o eventualmente tramite consulenti esterni di volta in volta incaricati, controlli sulle attività sensibili individuati nel paragrafo 4.2, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello ed alla normativa ambientale di riferimento.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

segnalazioni ricevute di potenziali reati ambientali.

Il responsabile della gestione ambientale dovrà presentare all'Amministratore e, per conoscenza, all'OdV, almeno una volta l'anno, una sintesi delle attività svolte, contenente una breve descrizione dello stato di attuazione del piano di miglioramento incluso nella matrice di valutazione dei rischi e controlli ambientali, nonché un aggiornamento dei rischi e presidi individuati nella matrice.

Inoltre, il responsabile della gestione ambientale è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di accertamento di reati ambientali. L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) e delle disposizioni previste dalla normativa ambientale in ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001;
- verifica la definizione e gestione di un adeguato sistema di comunicazione interno in relazione ai temi ambientali, analizzando gli aspetti della normativa di riferimento con il relativo responsabile;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale all'Amministratore.

Qualora dovessero subentrare problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.

5. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PREVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORIZICICLAGGIO

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha previsto una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-*octies*, D.Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **ricettazione (art. 648 c.p.):**

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

- **riciclaggio (art. 648-bis c.p.):**

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.):**

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

- **autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

5.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

Per il reato di riciclaggio

- riscossione in contanti (tramite banconote e monete) di denaro proveniente dalla vendita del prodotto;
- depositi del denaro contante presso le banche;
- gestione dei pagamenti a fornitori, dipendenti, professionisti, ecc.;
- altre forme di impiego del denaro contante finalizzate a celarne la provenienza delittuosa (es. acquisto di titoli, altri beni, ecc.).

Per il reato di ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita

- gli acquisti di beni da fornitori;
- il pagamento dei fornitori.

Per il reato di auto-riciclaggio

- le operazioni di vendita di servizi prive di un'adeguata documentazione fiscale;

- le operazioni di vendita di servizi rilevate in contabilità per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- gli acquisti di beni e servizi non esistenti o non inerenti oppure rilevati in contabilità per un ammontare superiore a quello effettivamente sostenuto;
- la rilevazione dei fatti di gestione nel libro giornale effettuata non in conformità con quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili di riferimento;
- l'archiviazione cartacea libro giornale, libri sociali e documentazione contabile;
- la redazione del bilancio di esercizio;
- la liquidazione imposte dirette ed indirette di competenza dell'esercizio e predisposizione dichiarazione dei redditi;
- la sottoscrizione dichiarazione dei redditi;
- il versamento delle imposte dirette ed indirette.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

5.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento al reato di riciclaggio, l'Amministratore Delegato, i dipendenti ed i collaboratori dell'azienda, in relazione al tipo di rapporto in essere con SUMO, dovranno attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- 1) astenersi dal riscuotere in contanti denaro per la vendita del prodotto per un ammontare superiore ai limiti di legge in materia di riciclaggio, ponendo, inoltre, particolare attenzione anche ai casi di acquisti frazionati o a situazioni nelle quali può sorgere il pericolo di operazioni di riciclaggio;
- 2) non utilizzare denaro contante o altri strumenti di pagamento "anonimi" per il pagamento di fornitori, dipendenti o altri soggetti per importi superiori ai limiti di legge;
- 3) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- 4) utilizzare la normale diligenza professionale per individuare comportamenti da parte dei clienti che potrebbero far sorgere un'ipotesi di riciclaggio;
- 5) astenersi dall'intrattenere relazioni commerciali con quei clienti per i quali potrebbe sorgere il rischio di operazioni di riciclaggio,
- 6) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- 7) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori italiani e stranieri;
- 8) tenere comportamenti tali da evitare di commettere il reato di riciclaggio anche nell'ambito di schemi fraudolenti che vedono coinvolte più aziende;
- 9) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Con riferimento ai reati di ricettazione, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede che la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- tutte le prestazioni di servizi rese ai clienti (es. ingressi nelle strutture, consumazioni) siano rilevate tramite la predisposizione di idonea documentazione fiscale, correttamente registrata in contabilità;
- tutti gli acquisti di beni e servizi si riferiscono a prestazioni effettivamente avvenute e rilevate in contabilità per un corretto ammontare;
- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione

e/o occultamento.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio si prevede, inoltre, che nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che :

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

5.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o eventualmente tramite consulenti esterni di volta in volta incaricati, controlli sulle attività sensibili individuati nel paragrafo 5.2, diretti a verificare il corretto svolgimento dei processi aziendali che presentano dei rischi in relazione ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita. In particolare l'OdV verifica che nell'ambito dei suddetti processi siano rispettate le regole di cui al presente Modello.

Particolare attenzione dovrà essere assegnata ai movimenti in contanti sia in entrata che in uscita per verificare il rispetto della normativa in materia di riciclaggio. Inoltre l'OdV dovrà monitorare il rispetto della normativa sui reati tributari da parte del personale dell'azienda e dei consulenti esterni che partecipano ai processi di liquidazione e versamento delle imposte dirette ed indirette.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

6. REATI SOCIETARI

In tema di reati societari il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25-ter. In particolare i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.):**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori occultino documenti o compiano altri idonei artifici, per impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione

all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):**

In reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):**

Il reato in questione si configura nell'ipotesi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):**

Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.):**

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

- **illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):**

In reato si configura nel caso in cui, chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.):**

In reato si configura nel caso in cui, chiunque, diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.):**

In reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Possiamo raggruppare nel modo seguente i reati societari previsti dal Decreto:

- 1) falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- 2) tutela del capitale sociale e del regolare funzionamento della società;
- 3) corruzione tra privati.

6.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da SUMO le attività sensibili che risultano attinenti con i reati societari sono individuate nelle seguenti.

Per i reati di **falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**:

- rilevazione extra-contabile dei fatti di gestione relativamente alle operazioni di incasso;
- rilevazione extra-contabile dei fatti di gestione relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi;
- rilevazione extra-contabile dei fatti di gestione relativamente alla gestione del personale;
- rilevazione fatti di gestione nel libro giornale;
- redazione bilancio di esercizio e relazione sulla gestione;
- approvazione del bilancio di esercizio.

Per i reati relativi alla **tutela del capitale sociale** e del **regolare funzionamento della Società**, risultano sensibili le seguenti attività:

- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti dei beni sociali, ripartizione degli utili e delle riserve, acquisto e vendita di quote sociali, operazioni di riduzione del capitale sociale;
- operazioni relative alle partecipazioni e al capitale di società controllate. Per

il reato di **corruzione tra privati**, risultano sensibili le attività di:

- negoziazione e sottoscrizione contratti di pre-vendita con clienti privati;

- ricerca, valutazione e selezione dei fornitori;
- controllo annuale dei fornitori per le condizioni economiche e per qualità;
- scelta dei fornitori e negoziazione degli accordi per acquisti di beni;
- gestione dei rapporti con gli interlocutori bancari.

Alle suddette attività che potremmo definire a rischio diretto, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono anche le cosiddette attività a rischio indiretto, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati. Si citano, a titolo di esempio:

- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione omaggi, liberalità e donazioni;
- gestione del sistema incentivante e premi;
- reclutamento, selezione e inserimento del personale;
- gestione carte di credito aziendali.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

6.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono riportati i principi di comportamento che devono essere rispettati dall'Amministratore Delegato, dai dipendenti e dai collaboratori della società coinvolti nelle attività esposte al rischio di reati societari.

Le regole di condotta sono finalizzate a limitare la probabilità di manifestazione dei reati previsti nel Decreto.

La presente parte prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico dell'Amministratore Delegato, dei dipendenti e dei collaboratori, ciascuno per gli aspetti di sua competenza, di:

- rispettare lo Statuto sociale;
- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali nelle attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del

capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

La presente sezione prevede l'espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per la redazione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni sociali dall'attività d'impresa per destinarle a finalità non contemplate nell'oggetto sociale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione;
- tacere l'esistenza di una circostanza di conflitto di interessi con la Società da parte di amministratori o soggetti con poteri di gestione per lo svolgimento di una determinata operazione ovvero partecipare ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

6.3. PROTOCOLLI SPECIFICI

Il presente capitolo individua le prescrizioni minime, in termini di principi e di modalità di attuazione dei comportamenti indicati al precedente paragrafo, che devono essere seguite e rispettate in relazione a specifici profili dei reati societari.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 2423 e 2423 *bis* del codice civile.

Nella redazione del bilancio devono essere osservate le seguenti regole di condotta:

- il personale coinvolto nelle attività amministrativo-contabili e nella redazione del bilancio di esercizio è formato circa le norme che indicano i principi da adottare per la registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, le scritture di assestamento e di chiusura/riapertura dei conti, la redazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - rispettare le regole previste nel codice civile e nei principi contabili di riferimento;
 - per ogni dato e/o informazione rilasciati dalle funzioni aziendali alla funzione Amministrazione e al consulente esterno, competente per la redazione e predisposizione del bilancio, è previsto l'obbligo di assicurarne la veridicità la correttezza e la completezza, assicurando la tracciabilità del dato trasmesso attraverso l'utilizzo di mezzi idonei (es. mail, report informativi, ecc.).

L'incarico a partner e consulenti per assistere SUMO in talune fasi del processo di redazione del bilancio o in altri atti societari deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico- comportamentali adottati dalla Società, come previsto nel paragrafo 1. Per i partner e consulenti è previsto, inoltre, l'obbligo di attenersi al rispetto dei principi suddetti che devono essere comunicati in sede di stipula del contratto o di affidamento dell'incarico.

OPERAZIONI E SCRITTURE CONTABILI

Nell'elaborazione delle scritture contabili e comunque in ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema amministrativo-contabile devono essere osservati i seguenti principi:

- la corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per la normativa civilistica e fiscale;
- ogni registrazione contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- ai fini di cui sopra, si considera adeguato ogni supporto documentale conforme alla normativa vigente ed atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessarie per la puntuale ricostruzione dell'operazione. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima e conservato in conformità con quanto disposto dalla normativa in materia;
- le movimentazioni finanziarie attive e passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti all'attività posta in

essere dall'azienda;

- devono essere adottate sempre adeguate misure di protezione dei dati e dei documenti contabili in modo da preservarne l'integrità e la riservatezza.

OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Di seguito vengono delineati i requisiti minimi che devono essere sempre soddisfatti onde ridurre sensibilmente il rischio di possibili comportamenti delittuosi, così come indicati nel Decreto, in materia di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale.

In particolare, sono state individuate delle prescrizioni che evidenziano la presenza di elementi di forte deterrenza per la commissione delle condotte delittuose rilevanti ai fini 231.

A tal riguardo, la Società deve:

- avere e mantenere un sistema formale per le operazioni di riduzione del capitale sociale, ripartizione degli utili, finanziamento soci;
- avere e mantenere un sistema di criteri orientativi per:
 - ✓ la riduzione del capitale sociale fuori dei casi previsti dalla legge;
 - ✓ pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
 - ✓ le operazioni di finanziamento verso soci;
- dare evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate e reportistica periodica, da sottoporre eventualmente all'OdV, che evidenzi tutte le operazioni fatte in favore dei soci;
- assegnare responsabilità decisionali ed operative per le operazioni che possano potenzialmente ledere il capitale sociale, nonché regolamentare i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

E' previsto il divieto di:

- promettere o dare denaro o altra utilità, per sé o per altri, ad Amministratori, dipendenti o collaboratori di società ed organizzazioni private, al fine di indurli a violare i loro obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società od organizzazione per cui prestano attività (da cui potrebbe discendere il reato di "corruzione tra privati").
- dazione di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc...) e tale da permettere

alla Società di ottenere indebitamente vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e in particolare non possono eccedere un valore unitario di 50 euro annuali. Tale deve essere inteso come limite riferito a un medesimo destinatario persona fisica. Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In caso di deviazione dal limite sopra indicato, dovrà esserne data indicazione all'Organismo di Vigilanza;

- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, erogazione di servizi a titolo gratuito, ecc...), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalle linee guida di cui la Società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati, in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della Società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio dei soggetti privati;
 - a) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati per un ammontare superiore ai limiti di 50 euro, per spese di vitto, e di 150 euro, per spese di alloggio per singolo soggetto privato ospite. Tali spese dovranno essere sostenute nel rispetto delle regole suddette;
 - b) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;

- c) procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

6.4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività e i processi contabili diretti a verificare il livello di presidio di rischi riguardanti i reati societari trattati nella presente sezione. Particolare attenzione dovrà essere posta dall'OdV sulle operazioni tra la società ed i soci (es. anticipi di cassa, ripartizione utili, finanziamenti a soci) che potrebbero ledere l'integrità del capitale sociale.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231. In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, effettuare le seguenti operazioni:
- ✓ effettuare verifiche a campione sulle registrazioni contabili per verificare il rispetto dei principi di condotta elencati in precedenza;
 - ✓ effettuare verifiche a campione sugli elementi principali che compongono l'attivo di bilancio per verificare l'esistenza, la valutazione secondo corretti principi contabili e la corretta rappresentazione contabile di tali poste;
 - ✓ effettuare verifiche a campione sulle passività dell'azienda per verificare la completezza nell'esposizione, l'esistenza ed il loro corretto trattamento contabile;
 - ✓ effettuare verifiche a campione sulle poste di bilancio diverse da quelle indicate nei punti precedenti (es. fondi spese e rischi, patrimonio netto, ecc.) per valutare se sono stati rispettati le norme di legge ed i principi contabili di riferimento.
- b) con riferimento alle altre attività a rischio ha il compito di:
- ✓ effettuare verifiche periodiche sulla correttezza, veridicità e completezza delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle regole previste nel Modello nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;

- ✓ esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

5. verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.

7. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge L. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25-*novies* che amplia le tipologie di reati presupposti alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

7.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate:

- utilizzo di immagini, video ed audio nei materiali pubblicitari e di comunicazione;
- riproduzione di audio e video nelle strutture della società;
- installazione di programmi sui server e sui PC del personale della società.

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

7.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti ed i collaboratori di SUMO sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in materia di diritto d'autore ed in particolare, rispettare le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere (es. brani musicali, video, ecc.) o di loro parti;
- assicurarsi che per le immagini ed i video utilizzati nei materiali promozionali sia rispettata la normativa in materia di diritto d'autore e siano state acquisite e archiviate correttamente le liberatorie per l'utilizzo delle stesse, laddove previsto dalla normativa di riferimento. Questa attività rientra nelle competenze del responsabile

della comunicazione;

- monitorare costantemente le licenze per l'utilizzo dei software e di banche dati affidando questa attività al responsabile dei sistemi informativi; rispettare il divieto di installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- rispettare il divieto di scaricare da internet programmi tutelati dal diritto di autore senza la preventiva autorizzazione della Società;
- rispettare il divieto di acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- rispettare il divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- rispettare il divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- rispettare il divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

7.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;
- l'effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente sezione del Modello da parte di dipendenti e/o collaboratori ne deve dare immediata informazione alla Direzione Aziendale.

IRREGOLARE

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

8.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Per alcuni progetti potrebbero esserci attività con persone che provengono da paesi esteri. In ogni caso l'attività non è sensibile, ma qualora si verificasse anche occasionalmente, si rispettano le sezioni seguenti

8.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto obbligo di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richieste documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno in conformità con quanto previsto di seguito;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le

informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione;

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

E' fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

8.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, riguardano:

- la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei principi di comportamento posti a presidio delle attività individuate come rischiose;
- la raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai dipendenti e da terzi;
- l'effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni anche attraverso verifiche in loco per verificare il rispetto del protocollo in oggetto;
- il monitoraggio sull'efficacia dei presidi organizzativi e di controllo e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente sezione del Modello da parte di dipendenti e/o collaboratori ne deve dare immediata informazione alla Direzione Aziendale.

9. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001):

- **falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque: 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- **alterazione di monete (art. 454 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque altera monete, scemandone in qualsiasi modo il valore.

- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque contraffà o altera valori di bollo, o introduce nel territorio dello Stato o acquista, detiene o mette in circolazione valori di bollo contraffatti.

- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque fabbrica, acquista, detiene aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti.

- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da SUMO le attività sensibili che risultano attinenti con i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono individuate nelle seguenti:

- riscossione in contanti del valore di vendita di alcuni servizi;

I reati ipotizzabili, le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

9.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire la possibilità di incorrere nei reati indicati nel par. 9.1., si richiede al personale della società che interviene nei processi a rischio di utilizzare la normale diligenza per verificare che gli utenti non paghino le prestazioni utilizzando banconote e monete false o alterate. Laddove possibile è fatto obbligo per il personale di utilizzare le macchine per la verifica ed il controllo delle banconote false.

Laddove sussistano dei dubbi sull'originalità delle banconote e delle monete il pagamento deve essere rifiutato.

E' fatto assoluto divieto, inoltre, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;

- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni eventualmente utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

Dovranno essere segnalate all'OdV le eventuali contestazioni ricevute da terzi relative all'uso di loghi e segni distintivi.

10. REATI TRIBUTARI : Art. 25-quinquiesdecies

L'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (collegato alla Manovra finanziaria del 2020, convertito nella Legge 157/2019), ha introdotto alcune importanti modifiche al D. Lgs. 74/2000, con particolare riferimento all'abbassamento delle soglie di punibilità e all'inasprimento delle pene, con l'aumento della misura edittale sia nei minimi che nei massimi, per i reati di cui ai seguenti artt. del D. Lgs. 74/2000;

- art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti),
- art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici),
- art. 4 (dichiarazione infedele),
- art. 5 (omessa dichiarazione),
- art. 8 (emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti),
- art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili),
- art. 10 bis (omesso versamento di ritenute),
- art. 10 ter (omesso versamento di IVA)

E' stata inoltre estesa la disciplina della confisca cosiddetta allargata o "per sproporzione" di cui all'art. 240 bis c.p., sul presupposto del superarsi di alcune soglie per determinate fattispecie di reato. La confisca consentirà di aggredire, prima con il sequestro preventivo e poi con la confisca, le disponibilità dell'imputato.

Il secondo comma dell'art. 39 del D.L. n. 124 del 2019 ha introdotto, con l'art. 25-quinquiesdecies, nuove figure di reato nel catalogo 231 dei reati presupposto e, segnatamente:

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
3. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
4. occultamento o distruzione di documenti contabili;
5. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
6. imputazioni con sovra-prezzo dei prodotti/servizi acquistati.

Nell'ipotesi di accertamento della responsabilità penale personale del soggetto apicale o funzionario imputato dei suddetti reati tributari, allo stesso verrà applicata la pena prevista, di natura afflittiva (generalmente di tipo detentiva). Nel caso di contestuale accertamento di una responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente su quest'ultimo graverà una sanzione amministrativa (pecuniaria e/o interdittiva). Se risulterà inoltre accertato che l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

I reati tributari possono costituire l'illecito presupposto del reato di autoriciclaggio, introdotto dalla legge 186/2014 e inserito nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, con riferimento alla qualità del reato tributario, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (è il caso, ad esempio, di un imprenditore che con il fine di evadere le tasse, esprimendo un valore imponibile inferiore rispetto a quello dovuto, indichi nella dichiarazione un elemento attivo per un valore inferiore o un costo fittizio da poter dedurre e da quell'illegittimo risparmio d'imposta, consegua poi un reimpiego dei propri capitali anche per finalità estranee all'esercizio di impresa, comunque finalizzato ad ostacolarne l'identificazione).

Con riferimento specifico alle sanzioni interdittive, si precisa che sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 di d. lgs. 231\2001 lett. c) - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - lett.d) - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - lett. e) - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Seguono le fattispecie di reati presupposto;

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000):

Si tratta di un illecito "dichiarativo", intendendosi per tale l'illecito di carattere "formale", strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo, e a carattere "fraudolento", nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.

L'antigiuridicità della condotta (avvalersi di fatture e documenti per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi) non deriva, pertanto, solo dalla oggettiva presenza di fatture o altri documenti, ma anche dal dato ulteriore che tali documenti risultino già registrati nelle scritture contabili o siano comunque detenuti a fini probatori in sede di verifica fiscale.

Sanzioni: per il reo persona fisica, reclusione da 4 a 8 anni, salvo applicazione dell'attenuante generica di cui al comma 2-bis (qualora gli elementi passivi fittizi siano inferiori a centomila euro) – per l'Ente: sanzione pecuniaria fino a 500 quote, in mancanza dell'attenuante generica (ammontare degli elementi passivi fittizi inferiore a centomila euro); sanzione pecuniaria fino a 400 quote, in presenza dell'attenuante generica suindicata.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Si tratta di un illecito “dichiarativo”, intendendosi per tale l'illecito di carattere “formale”, strettamente connesso quindi all'adempimento dichiarativo, e a carattere “fraudolento”, nel senso che si sostanzia in una condotta artificiosa da parte del soggetto agente.

L'antigiuridicità della condotta è connotata da tali elementi:

- operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente;
- utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- indicazione non veritiera (elementi attivi inferiori e passivi fittizi) nelle dichiarazioni fiscali (redditi e IVA);
- superamento di soglie quantitative: imposta evasa superiore a 30mila euro; ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1.500mila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000;
- i documenti falsi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000):

Tale reato rappresenta il primo di quelli per così dire “non dichiarativi”. E' specularmente collegato alla prima figura di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti. Con il reato disciplinato dall'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 viene punita la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento destinato ad altro soggetto.

La commissione del reato, anziché essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte dello stesso soggetto che ha emesso il documento fiscale, deve piuttosto essere finalizzata all'evasione dell'imposta da parte del soggetto destinatario e percettore del documento stesso. Ovviamente, provato tale presupposto, non è altresì necessario che vi sia stato, da parte del terzo, l'effettiva e concreta evasione dell'imposta.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000):

La fattispecie in esame sanziona le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, con conseguente impossibilità di procedere alla ricostruzione del reddito o del volume d'affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000):

Tale reato punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La ratio sta nel pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore. Essendo un reato di pericolo non è necessario che si sia effettivamente concretizzato un effettivo pregiudizio alle pretese erariali. La punibilità del reato è subordinata alla circostanza che il debito tributario (per capitale, interessi e sanzioni) non sia inferiore a 50.000,00 euro. Il comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 prevede un'autonoma figura di reato riconducibile alla procedura di transazione fiscale.

10.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da SUMO le attività sensibili che risultano attinenti ai reati tributari sono individuate nelle seguenti.

- rilevazione extra-contabile dei fatti di gestione relativamente alle operazioni di

incasso;

- rilevazione extra-contabile dei fatti di gestione relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi;
- negoziazione e contratti con clienti / fornitori;

10.2. REGOLE COMPORTAMENTALI

- Pagamenti tracciabili e basati su specifici incarichi correlati a specifiche attività
- Distinzione dei soggetti che contabilizzano le fatture da quelli che assegnano i lavori
- Procedura di qualifica dei fornitori;
- scelta dei fornitori e negoziazione degli accordi per acquisti di beni e/o servizi;
- gestione dei rapporti con gli interlocutori bancari.
- Richiedere più preventivi e/o avere un prezzo medio di riferimento, motivare i casi con prezzi medi superiori al 10%

Alle suddette attività che potremmo definire a rischio diretto, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono anche le cosiddette attività a rischio indiretto, ossia quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di corruzione tra privati. Si citano, a titolo di esempio:

- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione omaggi, liberalità e donazioni;
- gestione del sistema incentivante e premi;
- gestione carte di credito aziendali.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modalità ipotetiche di commissione dei reati e l'esposizione al rischio, in relazione a ciascuna delle attività sensibili sopra menzionate, sono analizzate nell'allegato "Matrice Risk Assessment 231" del presente Modello.

L'organizzazione ha definito una procedura per evitare la commissione di tali attività ed è inserita nella parte speciale unitamente alla analisi dei rischi e ai dettagli operativi.

11. ALTRI REATI NON SIGNIFICATIVI

Nell'analisi che è stata condotta si è riscontrato che esistono alcune fattispecie di reato rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per i quali allo stato attuale, appare alquanto improbabile la loro commissione date le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la storia dell'ente. Per questi reati, alla data di approvazione del Modello, la probabilità di accadimento è stata indicata come remota. Rientrano in questa categoria le seguenti fattispecie:

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato, indicati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall'art. 25- quater 1. del Dlgs 231/2001);
- reati transnazionali: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
- delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. "Cybercrime" (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- delitti contro l'industria e il commercio includono i seguenti reati-presupposto (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01).

11.1. ATTIVITÀ SENSIBILI

Per quanto riguarda i reati indicati nel paragrafo precedente, in base all'analisi effettuata non sono state riscontrate delle attività da parte della società che potrebbero far sorgere il rischio di commettere uno dei reati che rientrano nelle diverse categorie esposte.

In ogni caso la probabilità di accadimento remota non esclude del tutto la possibilità che l'Amministratore Delegato, i dipendenti ed i collaboratori possano attuare dei comportamenti che comportano il sorgere di un reato presupposto della responsabilità amministrativa. Per tale motivo sono stati indicati i principi di comportamento da tenere per

evitare il manifestarsi di tali comportamenti. In ogni caso, l'OdV dovrà monitorare l'evoluzione dello stato di rischio dell'azienda in relazione ai reati suddetti e laddove le modifiche intervenute nel modello di business comportassero una variazione del livello di esposizione al rischio, dovranno curare l'aggiornamento del Modello, prevedendo protocolli specifici a fronte di situazioni di rischio più elevate.

11.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività, l'Amministratore delegato, i dipendenti ed i collaboratori di SUMO sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate. E' fatto obbligo di:

- rispettare rigorosamente le norme di legge ed i regolamenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente evitando di porre in essere comportamenti illegittimi;
- operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza ed onestà, in ossequio alle disposizioni previste nel codice etico aziendale;
- promuovere la diffusione della conoscenza dei reati previsti in questa sezione tramite i corsi di formazione e la diffusione del Modello all'interno della intranet aziendale e di un estratto del Modello nel sito della società.

E' fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nel par. 10.1;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- adottare comportamenti in contrasto con i contenuti del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società, nonché con la normativa vigente;
- trasmettere informazioni non veritiere in merito ai comportamenti assunti per ostacolare l'attività di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza o da soggetti esterni; porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei fornitori, dei clienti e degli altri interlocutori e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere in modo illecito risultati cagionando danni agli stessi.

11.3. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione, sono:

- monitorare costantemente l'evoluzione del profilo di rischio e procedere all'aggiornamento del Modello nei casi in cui dovessero emergere situazioni che determinano un incremento del livello di esposizione al rischio come descritto precedentemente;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati di cui ai paragrafi precedenti;
- vigilare l'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente sezione della Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dalle analisi svolte e dalle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo all'Amministratore Delegato, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello.